

EBA/GL/2024/14

14 novembre 2024

Orientamenti

in materia di politiche, procedure e controlli interni atti a garantire l'attuazione di misure restrittive dell'Unione e nazionali

1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (¹). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti creditizi e gli istituti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi ai presenti orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'UE in un particolare settore. Le autorità competenti come definite nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 dovrebbero conformarsi a detti orientamenti mediante la loro opportuna integrazione nelle rispettive prassi di vigilanza (ad esempio, modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti si rivolgono principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 11.04.2025 se sono conformi o intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2024/14» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

(¹) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto e ambito di applicazione

5. I presenti orientamenti specificano le politiche, le procedure e i controlli interni di cui gli enti finanziari soggetti a regolamentazione e vigilanza a norma della direttiva 2013/36/UE, della direttiva (UE) 2015/2366 e della direttiva 2009/110/CE dovrebbero dotarsi in conformità dell'articolo 74, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, dell'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366 e dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE al fine di garantire l'efficace attuazione di misure restrittive dell'Unione e nazionali.

Destinatari

6. I presenti orientamenti sono rivolti:
- (i) alle autorità competenti quali definite negli atti legislativi di cui all'articolo 4, punto 2), lettera i), del regolamento (UE) n. 1093/2010;
 - (ii) alle autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 2), sottopunto vi), del regolamento (UE) n. 1093/2010 in relazione alla direttiva (UE) 2015/2366 e alla direttiva 2009/110/CE;
 - (iii) agli enti finanziari soggetti a regolamentazione e vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE, della direttiva (UE) 2015/2366 e della direttiva 2009/110/CE.
7. Le autorità competenti per la valutazione delle politiche, delle procedure e dei controlli interni adottati dagli enti finanziari al fine di garantire l'attuazione di misure restrittive dell'Unione e nazionali in base al quadro giuridico nazionale possono attenersi ai presenti orientamenti nel valutare tali politiche, procedure e controlli interni.

Definizione

Salvo indicazione contraria, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2013/36/UE, nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2014/65/UE hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti. Inoltre, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:

misure restrittive	le misure restrittive dell'Unione di cui all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2024/1226 e le misure restrittive nazionali adottate dagli Stati membri in conformità del relativo ordinamento giuridico nazionale (nella misura in cui si applicano agli enti finanziari).
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Attuazione

Data di applicazione

8. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2025.

4. Orientamenti in materia di politiche, procedure e controlli interni atti a garantire l'attuazione di misure restrittive dell'Unione e nazionali

Disposizioni generali

1. Gli istituti finanziari dovrebbero individuare e analizzare i settori della loro attività che sono particolarmente vulnerabili o esposti a misure restrittive e all'elusione delle stesse. Su tale base dovrebbero predisporre, attuare e mantenere aggiornati politiche, procedure e controlli atti a garantire una effettiva conformità ai regimi di misure restrittive.
2. Tali politiche, procedure e controlli dovrebbero essere efficaci e proporzionati alle dimensioni, alla natura e alla complessità dell'istituto finanziario e alla sua esposizione a misure restrittive.

4.1 Quadro di governance e ruolo dell'organo di gestione

3. Gli istituti finanziari dovrebbero dotarsi di un quadro di governance atto a garantire che le politiche, le procedure e i controlli finalizzati all'attuazione di misure restrittive siano adeguati e attuati in modo efficace.
4. L'organo di gestione dell'istituto finanziario dovrebbe approvare la strategia dell'ente stesso finalizzata all'osservanza di misure restrittive e sorvegliarne l'attuazione mediante le politiche, le procedure e i controlli necessari a garantire l'attuazione delle suddette misure restrittive. L'insieme dei membri dell'organo di gestione dovrebbe essere a conoscenza del fatto che l'istituto finanziario è esposto a misure restrittive e vulnerabile in termini di elusione delle stesse.
5. Se l'attività dell'istituto finanziario è diretta da un'unica persona, quest'ultima può incaricare un alto dirigente di svolgere la funzione di organo di gestione a norma del paragrafo 4.
6. Se l'istituto finanziario è la capogruppo di un gruppo come definito all'articolo 2, punti 9 e 11, della direttiva 2013/34/UE ⁽²⁾, l'organo di gestione di tale capogruppo dovrebbe garantire che tutti gli organi di gestione, le linee di attività e le unità interne, ivi compresa ciascuna funzione di controllo interno delle filiazioni del gruppo, disponga delle informazioni necessarie per poter

⁽²⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

osservare le misure restrittive. La responsabilità ultima dell'osservanza di misure restrittive compete a ciascuna entità del gruppo.

7. Se un istituto finanziario è la capogruppo di un gruppo, l'organo di gestione di tale capogruppo dovrebbe garantire che le filiazioni del suddetto gruppo effettuino la propria valutazione dell'esposizione a misure restrittive di cui alla sezione 4.2 coordinandosi tra loro e sulla base di una metodologia comune che rispecchi le specificità del gruppo.

4.1.1 Ruolo dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica

8. Nella sua funzione di supervisione strategica l'organo di gestione dovrebbe essere responsabile della supervisione e del monitoraggio dei controlli interni e del quadro di governance di cui l'istituto finanziario si è dotato ai fini dell'osservanza di misure restrittive, in modo da garantirne l'efficacia in conformità delle disposizioni di cui alla sezione 4.3.
9. Oltre alle disposizioni di cui agli Orientamenti EBA/GL/2021/05 ⁽³⁾, nella sua funzione di supervisione l'organo di gestione di un istituto finanziario dovrebbe:
 - a. essere informato degli esiti dell'ultima valutazione dell'esposizione a misure restrittive in conformità delle disposizioni di cui alla sezione 4.2;
 - b. sorvegliare e monitorare, mediante la funzione di controllo interno, fino a che punto le politiche e le procedure relative alle misure restrittive siano adeguate ed efficaci in conformità delle disposizioni di cui alla sezione 4.3 alla luce dell'esposizione alle suddette misure restrittive e dei rischi di elusione delle stesse cui l'istituto finanziario è esposto nonché predisporre misure adeguate a garantire che ove necessario siano adottate azioni correttive;
 - c. valutare con frequenza quanto meno annuale l'efficacia della funzione di controllo dell'osservanza di misure restrittive, ivi compresi politiche, procedure e controlli interni, anche in termini di adeguatezza delle risorse umane e tecniche destinate all'osservanza delle suddette misure restrittive.
10. Se un istituto finanziario è la capogruppo di un gruppo, l'organo di gestione di tale capogruppo dovrebbe altresì svolgere tutti i compiti di cui al paragrafo 9 a livello di gruppo. La responsabilità ultima dell'osservanza di misure restrittive compete a ciascuna entità del gruppo.

4.1.2 Ruolo dell'organo di gestione nella sua funzione di gestione

11. Oltre alle disposizioni di cui agli orientamenti EBA/GL/2021/05, nella sua funzione di gestione l'organo di gestione dell'istituto finanziario dovrebbe:
 - a. assicurarsi di essere informato degli esiti dell'ultima valutazione dell'esposizione a misure restrittive in conformità delle disposizioni di cui alla sezione 4.2;
 - b. adottare un quadro di gestione del rischio e un sistema di controllo interno adeguati e sufficientemente indipendenti dall'attività che controlla;

⁽³⁾ Orientamenti EBA/GL/2021/05 sulla governance interna ai sensi della direttiva 2013/36/UE.

- c. approvare politiche, procedure e controlli proporzionati all'esposizione dell'istituto finanziario a misure restrittive e adeguati a garantire l'osservanza di misure restrittive da parte dello stesso istituto finanziario;
 - d. garantire l'efficace attuazione dei processi dell'istituto finanziario finalizzati all'osservanza di misure restrittive;
 - e. predisporre la struttura organizzativa e operativa necessaria per conformarsi efficacemente alla strategia adottata dall'organo di gestione in materia di misure restrittive;
 - f. garantire che le risorse umane e tecniche destinate all'osservanza di misure restrittive siano adeguate e commisurate all'esposizione degli enti alle suddette misure restrittive;
 - g. se le funzioni operative preposte all'osservanza di misure restrittive sono esternalizzate, assicurare che tali disposizioni siano conformi agli orientamenti ABE/GL/2019/02 ⁽⁴⁾ e farsi trasmettere dal fornitore di servizi relazioni periodiche sull'efficacia del sistema per informarne l'organo di gestione.
12. Se l'istituto finanziario è la capogruppo di un gruppo, l'organo di gestione di tale capogruppo dovrebbe garantire che tutti i compiti di cui al paragrafo 11 siano svolti anche a livello di filiazioni e che le politiche e le procedure messe in atto siano allineate con le politiche e le procedure del gruppo nella misura consentita dal diritto nazionale applicabile.

4.1.3 Ruolo del membro del personale di alto livello incaricato di garantire l'osservanza di misure restrittive

4.1.3.1 Nomina del membro del personale di alto livello

13. Gli istituti finanziari dovrebbero nominare un membro del personale di alto livello incaricato di svolgere le funzioni e i compiti di cui ai paragrafi da 19 a 21. L'organo di gestione dovrebbe garantire che il membro del personale di alto livello conosca e comprenda le misure restrittive in maniera sufficiente a svolgere efficacemente le proprie funzioni.
14. L'organo di gestione può assegnare tale ruolo a un membro del personale di alto livello che ha già altri compiti o funzioni in seno all'istituto finanziario (come il responsabile in materia di misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo o il responsabile della conformità), a condizione che:
- a. tale nomina sia giustificata dalle dimensioni e dalla complessità dell'istituto finanziario e dall'esito della valutazione dell'esposizione a misure restrittive;
 - b. la nomina non pregiudichi la capacità di tale membro del personale di alto livello di svolgere efficacemente i propri compiti o funzioni;

⁽⁴⁾ Orientamenti EBA/GL/2019/02 in materia di esternalizzazione, destinati a essere sostituiti dagli Orientamenti EBA/GL/XXXX/XX in materia di sana gestione dei rischi di terzi.

- c. questa concomitanza di compiti non dia origine a conflitti di interesse, per esempio sotto forma di incompatibilità tra le funzioni operative e quelle di controllo assegnate a tale membro del personale.
15. L'organo di gestione dovrebbe consentire al membro del personale di alto livello di assegnare e delegare i compiti di cui ai paragrafi da 19 a 21 ad altri membri del personale che agiscono sotto la direzione e la supervisione del membro del personale di alto livello, a condizione che la responsabilità ultima per l'effettivo adempimento di tali compiti rimanga in capo al membro del personale di alto livello.
16. Indipendentemente dalle disposizioni interne, gli enti finanziari dovrebbero garantire che il membro del personale di alto livello:
- a. possa coordinarsi e cooperare efficacemente con gli addetti alle funzioni di controllo interno;
 - b. sia in grado di riferire direttamente all'organo di gestione nella funzione di gestione e di supervisione strategica.
17. Se l'istituto finanziario fa parte di un gruppo, l'organo di gestione dell'istituto finanziario capogruppo deve nominare un membro del personale di alto livello a livello del gruppo.

4.1.3.2 Ruolo del membro del personale di alto livello

18. Il membro del personale di alto livello dovrebbe elaborare, attuare e mantenere aggiornate politiche, procedure e controlli adeguati a garantire l'osservanza di misure restrittive da parte dell'istituto finanziario e proporzionati all'esposizione dello stesso istituto finanziario alle suddette misure restrittive.
19. Il membro del personale di alto livello dovrebbe:
- a. adottare le misure necessarie a garantire la conformità alle disposizioni di cui alla sezione 4.2 relativa alla valutazione dell'esposizione a misure restrittive;
 - b. adottare le misure necessarie a garantire la conformità alle disposizioni di cui alla sezione 4.3 relativa all'efficacia delle politiche e delle procedure in materia di misure restrittive;
 - c. fornire periodicamente informazioni adeguate all'organo di gestione per consentirgli di svolgere le proprie funzioni di cui alla sezione 4.1.1 e alla sezione 4.1.2. Le informazioni all'organo di gestione dovrebbero includere quanto meno:
 - i) le modifiche all'esposizione dell'istituto finanziario a misure restrittive e l'esito della valutazione di tale esposizione;
 - ii) le modifiche ai regimi di misure restrittive e il loro impatto sull'istituto finanziario;
 - iii) statistiche e informazioni relative a:
 - il numero di segnalazioni generate;
 - il numero di segnalazioni in attesa di analisi;

- il numero di relazioni presentate all'autorità nazionale competente per l'attuazione di misure restrittive ⁽⁵⁾ e/o all'autorità di vigilanza competente in conformità della normativa applicabile;
 - il tempo medio intercorso tra un vero riscontro positivo e la relazione presentata all'autorità nazionale competente per l'attuazione di misure restrittive e/o all'autorità di vigilanza competente in conformità della normativa applicabile;
 - il valore dei fondi e/o delle risorse economiche congelati ⁽⁶⁾ e il tipo di attività detenuti presso l'istituto finanziario;
- iv) informazioni sulle risorse umane e tecniche e sull'adeguatezza di tali risorse alla luce dell'esposizione dell'istituto finanziario a misure restrittive;
 - v) carenze o lacune individuate in relazione alle politiche, alle procedure e ai controlli dell'istituto finanziario in materia di misure restrittive, comprese le osservazioni trasmesse dalle autorità competenti per la supervisione delle politiche, delle procedure e dei controlli finalizzati all'attuazione delle suddette misure restrittive;
 - vi) i casi di violazione e di elusione di misure restrittive con i relativi motivi;
 - vii) proposte relative alle modalità atte a gestire eventuali modifiche dei requisiti normativi o dell'esposizione a misure restrittive o eventuali carenze o lacune in relazione alle politiche, alle procedure e ai controlli sulle misure restrittive dell'istituto finanziario che sono state individuate e casi di violazione e di elusione di misure restrittive che sono stati constatati;
- d. segnalare tutte le violazioni di misure restrittive alle autorità nazionali competenti per l'attuazione di misure restrittive e/o all'autorità di vigilanza competente in conformità della normativa applicabile;
 - e. collaborare in modo efficace e costruttivo con le autorità nazionali competenti per l'attuazione di misure restrittive e con l'autorità di vigilanza competente in conformità della normativa applicabile.
20. Se l'istituto finanziario fa parte di un gruppo, il membro del personale di alto livello a livello di gruppo dovrebbe valutare l'efficacia delle politiche, delle procedure e dei controlli in termini di osservanza di misure restrittive pertinenti presso le succursali, le filiazioni, gli intermediari, i distributori e gli agenti, se del caso. La responsabilità ultima dell'osservanza di misure restrittive compete a ciascuna entità del gruppo.
21. Il membro del personale di alto livello dovrebbe supervisionare la preparazione e l'erogazione del programma di formazione, come specificato nella sezione 4.4.

(⁵) https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures/overview-sanctions-and-related-resources_en#contact.

(⁶) Cfr. articolo 2, punti 5 e 6, della direttiva (UE) 2024/1226.

4.2 Svolgimento di una valutazione dell'esposizione a misure restrittive

22. Le procedure interne degli istituti finanziari dovrebbero prevedere la valutazione dell'esposizione a misure restrittive per comprendere in che misura ciascun settore della loro attività è esposto a tali misure restrittive e vulnerabile all'elusione delle stesse.
23. La valutazione dell'esposizione a misure restrittive dovrebbe consentire agli enti finanziari di individuare e valutare:
- a. quali regimi di misure restrittive si applicano loro;
 - b. la probabilità di una mancata attuazione di misure restrittive;
 - c. la probabilità di elusione di misure restrittive;
 - d. le conseguenze di eventuali violazioni di misure restrittive;
 - e. i seguenti fattori di rischio:
 - a) il rischio geografico, tra cui:
 - i. dove l'istituto finanziario svolge la propria attività, ossia le giurisdizioni e i territori in cui è stabilito o opera;
 - ii. fino a che punto tali giurisdizioni e territori sono esposti a misure restrittive o sono notoriamente utilizzati per eludere misure restrittive;
 - iii. origine e destinazione delle transazioni;
 - b) il rischio in relazione ai clienti, tra cui:
 - i. i legami dei clienti e, se del caso, dei loro titolari effettivi e dei loro azionisti di controllo, con paesi per i quali sono in atto misure restrittive a causa di una situazione che interessa i paesi in questione o che sono notoriamente utilizzati per eludere misure restrittive;
 - ii. il numero, la tipologia e la complessità dei clienti, come ad esempio eventuali problemi in termini di identificazione del titolare effettivo;
 - iii. l'attività del suo portafoglio clienti e la complessità dell'attività, compresi eventuali legami con industrie o settori che possono essere soggetti a misure economiche o a eventuali altre misure restrittive, nonché la frequenza e la tipologia delle transazioni;
 - c) il rischio in relazione ai prodotti e servizi, tra cui:
 - i. la tipologia dei prodotti e dei servizi dell'istituto finanziario;
 - ii. la misura in cui la fornitura di tali prodotti e servizi espone l'istituto finanziario al rischio di violazioni di misure restrittive e di elusione delle stesse;

- d) il rischio in relazione ai canali di distribuzione, inclusa la possibilità che il ricorso a intermediari, agenti, terzi, rapporti bancari di corrispondenza o altri canali di distribuzione comporti vulnerabilità, anche con le modalità seguenti:
 - i. limitando la visibilità delle parti interessate di cui l'istituto finanziario dispone;
 - ii. rendendo l'istituto finanziario dipendente dalle procedure di screening di terzi;
 - iii. aumentando l'esposizione dell'istituto finanziario ai rischi geografici perché opera o ha sede in un paese nel quale sono in vigore misure restrittive a causa di una situazione che riguarda il paese in questione o in paesi che notoriamente vengono utilizzati per eludere misure restrittive.
24. La valutazione di cui al paragrafo 22 deve basarsi su una gamma sufficientemente diversificata di fonti di informazioni, tra cui quanto meno le seguenti:
- a. informazioni ottenute nell'ambito dell'applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela dell'istituto finanziario, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849;
 - b. informazioni provenienti da organismi internazionali, governi, autorità nazionali competenti, comprese le autorità di vigilanza in materia di misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, unità di informazione finanziaria (UIF) e organi investigativi e di polizia, come ad esempio tipologie aggiornate in materia di elusione di misure restrittive;
 - c. informazioni provenienti da fonti pubbliche, credibili e attendibili, come ad esempio inchieste svolte da testate giornalistiche e altri mezzi di comunicazione autorevoli;
 - d. informazioni provenienti da organizzazioni commerciali credibili e attendibili, quali analisi e relazioni sui rischi;
 - e. ove disponibile, un'analisi delle precedenti segnalazioni di misure restrittive relative a veri riscontri positivi e falsi positivi al fine di individuare le situazioni in cui è più probabile che si verifichino veri riscontri positivi.
25. Nell'effettuare una valutazione dell'esposizione a misure restrittive gli istituti finanziari dovrebbero considerare se uno screening retroattivo dei loro portafogli clienti e dei dati relativi a precedenti transazioni potrebbe essere utile e proporzionato, come ad esempio nel caso in cui l'istituto finanziario abbia constatato o abbia ragionevoli motivi per sospettare che il proprio precedente sistema di screening fosse inadeguato o inefficace.
26. Gli istituti finanziari dovrebbero assicurarsi che la loro valutazione dell'esposizione a misure restrittive rimanga aggiornata e pertinente. A tal fine, dovrebbero riesaminarla almeno una volta l'anno e, se necessario, aggiornarla. Inoltre, se necessario, gli enti finanziari dovrebbero riesaminare la valutazione dell'esposizione a misure restrittive nelle seguenti situazioni:
- a. in caso di adozione di nuove misure restrittive e di modifiche significative alle misure restrittive esistenti;
 - b. prima di fornire nuovi prodotti e di offrire nuovi canali di distribuzione degli stessi, servire nuovi gruppi di clienti o iniziare a operare in nuove aree geografiche;

- c. in caso di cambiamenti significativi del proprio profilo di attività, portafoglio clienti, struttura organizzativa o modello di business;
 - d. in caso di constatazione di una mancata attuazione di misure restrittive e dell'elusione delle stesse, indici di inadeguatezza della valutazione dell'esposizione a misure restrittive;
 - e. in caso di carenze nella valutazione dell'esposizione alle misure restrittive esistenti, individuate dall'istituto finanziario o dall'autorità competente responsabile della supervisione delle politiche, delle procedure e dei controlli interni atti a garantire l'attuazione di misure restrittive dell'Unione e nazionali.
27. Gli istituti finanziari dovrebbero documentare la metodologia adottata per effettuare e riesaminare la valutazione dell'esposizione a misure restrittive e il relativo esito mettendola a disposizione dell'autorità competente su richiesta.
28. Se l'istituto finanziario è la capogruppo di un gruppo, l'organo di gestione del gruppo dovrebbe garantire che le filiazioni del gruppo si coordinino per svolgere le proprie valutazioni dell'esposizione a misure restrittive sulla base di una metodologia comune, tenendo nel contempo in considerazione le proprie specificità.

4.3 Garanzia dell'efficacia nel tempo delle politiche, delle procedure e dei controlli in materia di misure restrittive

29. Per essere efficaci, le politiche, le procedure e i controlli di un istituto finanziario finalizzati all'attuazione di misure restrittive dovrebbero consentire all'ente stesso di attuare integralmente e correttamente tutte le misure restrittive applicabili senza indugio.
30. Le politiche, le procedure e i controlli dovrebbero contemplare quanto meno:
- a. processi atti a garantire che gli enti finanziari dispongano di tutte le informazioni aggiornate riguardanti le misure restrittive applicabili;
 - b. processi atti a garantire che gli elenchi delle misure restrittive applicabili e i relativi requisiti siano aggiornati non appena tali misure entrano in vigore;
 - c. processi atti a garantire che la valutazione dell'esposizione a misure restrittive sia sempre pertinente e aggiornata;
 - d. processi atti a garantire che le politiche, le procedure e i controlli siano commisurati alla valutazione dell'esposizione a misure restrittive;
 - e. processi atti a garantire che le politiche e le procedure relative alle misure restrittive siano:
 - i. sottoposte a riesame periodico;
 - ii. periodicamente modificate e aggiornate se e laddove necessario;
 - iii. attuate in modo efficace;
 - iv. progettate in modo da innescare gli interventi necessari in caso vengano individuate carenze;

- f. procedure intese ad avviare senza indugio eventuali indagini su tutti i potenziali riscontri;
- g. in caso di veri riscontri positivi, le procedure che innescano azioni di follow-up finalizzate a garantire l'osservanza delle misure restrittive applicabili, tra cui la sospensione del rifiuto immediato o il congelamento, e la segnalazione alle autorità nazionali competenti a fini di attuazione di misure restrittive o all'autorità di vigilanza competente, in conformità delle normative applicabili, entro le tempistiche specificate da tali autorità o dal regolamento sulle misure restrittive applicabili;
- h. un'organizzazione interna documentata che definisca chiaramente i compiti e le responsabilità in relazione alle misure restrittive, anche in caso di esternalizzazione;
- i. altri aspetti specificati negli orientamenti EBA/GL/2024/15 in materia di politiche, procedure e controlli interni atti a garantire l'attuazione di misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) 2023/1113.

4.4 Formazione

- 31. Gli istituti finanziari dovrebbero erogare formazioni periodiche al proprio personale per garantire che sia costantemente informato in materia di:
 - a. misure restrittive applicabili;
 - b. esiti delle valutazioni dell'esposizione a misure restrittive;
 - c. politiche, procedure e controlli atti a garantire l'osservanza delle misure restrittive applicabili.
- 32. La formazione dovrebbe essere adattata ai membri del personale e al loro ruolo specifico, oltre che tempestiva e adeguata a consentire all'istituto finanziario di osservare le misure restrittive. All'interno di un gruppo questa funzione può essere svolta in tutto o in parte dalla capogruppo.
- 33. Gli istituti finanziari dovrebbero documentare i propri piani di formazione ed essere pronti a dimostrare alla rispettiva autorità competente, su richiesta, che i loro piani di formazione sono adeguate ed efficaci.

EBA/GL/2024/15

14 novembre 2024

Orientamenti

in materia di politiche, procedure e controlli interni atti a garantire l'attuazione di misure restrittive dell'Unione e nazionali a norma del regolamento (UE) 2023/1113

1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (⁷). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti, i prestatori di servizi di pagamento (PSP) e i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'UE in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 cui si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarsi a tali orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 11.04.2025 se sono conformi o intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2024/15» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

(⁷) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto e ambito di applicazione

5. I presenti orientamenti specificano le politiche, le procedure e i controlli interni di cui i prestatori di servizi di pagamento (PSP) e i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) dovrebbero dotarsi al fine di garantire un'attuazione efficace delle misure restrittive dell'Unione e nazionali applicabili in caso di trasferimenti di fondi e di cripto-attività di cui al regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾.

Destinatari

6. I presenti orientamenti sono rivolti:
- a. alle autorità competenti responsabili della vigilanza dei PSP e dei CASP ai fini dell'osservanza degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2023/1113;
 - b. agli istituti finanziari di cui all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010 che sono PSP quali definiti all'articolo 3, punto 5, del regolamento (UE) 2023/1113 e CASP quali definiti all'articolo 3, punto 15, dello stesso regolamento (UE) 2023/1113.

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (rifusione) (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 1).

Definizioni

7. I termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) 2023/1113 hanno lo stesso significato nei presenti orientamenti. In aggiunta, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:

misure restrittive	le misure restrittive dell’Unione di cui all’articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2024/1226 e le misure restrittive nazionali adottate dagli Stati membri in conformità del relativo ordinamento giuridico nazionale (nella misura in cui si applicano agli enti finanziari);
sanzioni finanziarie mirate	misure di congelamento dei beni e di divieto di rendere disponibili, direttamente o indirettamente, fondi o altri beni a persone ed entità designate a norma delle decisioni del Consiglio adottate sulla base dell’articolo 29 TUE e dei regolamenti del Consiglio adottati sulla base dell’articolo 215 TFUE;
misure restrittive settoriali	misure restrittive quali embarghi sulle armi e sulle relative attrezzature o misure economiche e finanziarie (ad esempio restrizioni all’importazione, all’esportazione e alla prestazione di determinati servizi, come quelli bancari).

3. Attuazione

Data di applicazione

8. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2025.

4. Orientamenti in materia di politiche, procedure e controlli interni atti a garantire l'attuazione di misure restrittive dell'Unione e nazionali a norma del regolamento (UE) 2023/1113

Disposizioni generali

1. I PSP e i CASP dovrebbero mettere in atto politiche, procedure e controlli che permettano loro di osservare eventuali misure restrittive. Tali politiche, procedure e controlli dovrebbero essere conformi agli orientamenti EBA/GL/2024/14 in materia di politiche, procedure e controlli interni atti a garantire l'attuazione di misure restrittive dell'Unione e nazionali.
2. Tali politiche, procedure e controlli dovrebbero consentire ai PSP e ai CASP di individuare le entità soggette a misure restrittive. Dovrebbero inoltre consentire ai PSP e ai CASP di adottare le misure necessarie a garantire che essi non rendano disponibili fondi o cripto-attività a tali entità soggette a misure restrittive, che non effettuino transazioni o erogino servizi finanziari vietati da misure restrittive e che gestiscano eventuali rischi di elusione di misure restrittive.

4.1 Screening in materia di misure restrittive

3. I PSP e i CASP dovrebbero dotarsi di un sistema di screening efficace per individuare in modo affidabile i destinatari di misure restrittive, come ulteriormente specificato nella sezione 4.4.

4.1.1 Scelta del sistema di screening

5. I PSP e i CASP dovrebbero basarsi sulla propria valutazione dell'esposizione a misure restrittive per decidere di quale sistema di screening avvalersi o per convalidare il sistema di screening di cui si avvalgono, al fine di osservare le misure restrittive applicabili. Il sistema di screening dovrebbe essere adattato alle dimensioni, alla natura e alla complessità delle attività dei PSP e dei CASP e alla loro esposizione a misure restrittive.
6. Nell'adottare una decisione sul proprio sistema di screening, i PSP e i CASP dovrebbero valutare se hanno accesso alle risorse necessarie per avvalersi efficacemente del sistema scelto.
7. I PSP e i CASP dovrebbero riesaminare periodicamente le prestazioni del sistema di screening per garantire che rimanga efficace e continui a individuare in modo affidabile le entità soggette

a misure restrittive. I PSP e i CASP dovrebbero effettuare un riesame del proprio sistema di screening almeno una volta l'anno e immediatamente nel momento in cui avessero motivo di ritenere che il sistema non sia adeguato.

8. A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2554, i PSP e i CASP dovrebbero studiare e documentare le capacità e i limiti del sistema di screening. I PSP e i CASP dovrebbero essere in grado di dimostrare alle rispettive autorità competenti che i propri sistemi di screening sono adeguati.

4.1.2 Gestione degli elenchi

9. I PSP e i CASP dovrebbero specificare nelle loro politiche e procedure le misure restrittive che devono applicare.
10. I PSP e i CASP dovrebbero disporre di politiche e procedure per:
 - a. individuare i casi in cui viene adottata una nuova serie di misure restrittive o quando una misura restrittiva esistente viene aggiornata o revocata;
 - b. aggiornare il proprio insieme di dati interno da sottoporre a screening in conformità delle disposizioni di cui alla sezione 4.1.3 immediatamente dopo l'entrata in vigore di una nuova misura restrittiva o l'aggiornamento o la revoca di una misura restrittiva esistente.

4.1.3 Definizione dell'insieme di dati da sottoporre a screening

11. I PSP e i CASP dovrebbero definire nelle proprie politiche e procedure i tipi di dati che sottoporranno a screening per ciascun tipo di misura restrittiva tenendo conto dell'esito della propria valutazione dell'esposizione a misure restrittive e delle misure restrittive che devono applicare.
12. Nel decidere in merito alla serie di dati da sottoporre a screening in base al tipo di misura restrittiva applicabile, i PSP e i CASP dovrebbero prendere in considerazione tutti i dati in loro possesso relativi ai propri clienti, comprese le informazioni ottenute:
 - a. nell'ambito dell'applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela ai sensi del diritto dell'Unione e del diritto nazionale che lo recepisce;
 - b. nell'ambito della conformità al regolamento (UE) 2023/1113.
13. In conformità dei requisiti di cui al regolamento (UE) 2023/1113, i PSP e i CASP dovrebbero valutare se i dati in loro possesso sono sufficientemente accurati, aggiornati e dettagliati da consentire loro di determinare se un'entità che è parte del trasferimento, il relativo titolare effettivo o qualsiasi persona che sostenga di essere o sia autorizzata ad agire per loro conto sono soggetti a misure restrittive.
14. Per evitare ripetute segnalazioni infondate riguardanti una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che non è soggetto a misure restrittive ma che sia stato erroneamente

individuato come tale dal sistema di screening esistente, i PSP e i CASP possono decidere di includere tali persone in uno specifico elenco interno («whitelisting» o iscrizione in una lista bianca). I motivi di tale decisione devono essere documentati. I PSP e i CASP dovrebbero riesaminare tale elenco immediatamente dopo l'entrata in vigore di una misura restrittiva nuova o modificata o qualora le informazioni relative al cliente siano cambiate.

4.1.4 Screening del portafoglio clienti

15. I PSP e i CASP dovrebbero definire nelle proprie politiche e procedure come effettuare uno screening del proprio portafoglio clienti.
16. I PSP e i CASP dovrebbero effettuare screening periodici dell'intero portafoglio clienti e determinare la frequenza di tali screening dei clienti sulla base della propria valutazione dell'esposizione a misure restrittive.
17. I PSP e i CASP dovrebbero stabilire in una decisione interna quali siano gli eventi atti a innescare sempre uno screening dei propri clienti e mantenere aggiornate tali decisioni. Tra gli eventi atti a innescare uno screening dovrebbero essere inclusi quanto meno:
 - a. eventuali modifiche di una delle designazioni o misure restrittive esistenti, nuove designazioni o l'entrata in vigore di una nuova misura restrittiva;
 - b. al momento dell'acquisizione («onboarding») del cliente o prima che sia stata stabilita una relazione commerciale;
 - c. eventuali modifiche significative dei dati di adeguata verifica della clientela di un cliente esistente, quali cambiamenti di nome, residenza, nazionalità o attività commerciali;
 - d. eventuali ragionevoli motivi per supporre che il cliente, o qualsiasi persona che sostenga di essere o sia autorizzata ad agire per conto del cliente, stia tentando di eludere le misure restrittive.
18. I PSP e i CASP dovrebbero sottoporre a screening quanto meno le seguenti informazioni sui clienti, in linea con le misure restrittive applicabili:
 - a. nel caso di una persona fisica:
 - a. nome e cognome, in originale e/o traslitterati;
 - b. data di nascita;
 - b. nel caso di una persona giuridica: il nome della persona giuridica, in originale e/o traslitterato;
 - c. nel caso di una persona fisica, di una persona giuridica, di un organismo o di un'entità: qualsiasi altro nome, pseudonimo, nome commerciale, indirizzo di portafoglio, laddove disponibili negli elenchi relativi alle misure restrittive. I PSP e i CASP dovrebbero debitamente motivare, mediante la valutazione dell'esposizione a misure restrittive, la scelta di non sottoporre a screening tali informazioni laddove fossero disponibili.

19. In sede di screening dei clienti che sono persone giuridiche, persone fisiche, organismi o entità, i PSP e i CASP dovrebbero anche sottoporre a screening le seguenti informazioni, laddove siano disponibili:
- titolari effettivi attraverso una partecipazione;
 - titolari effettivi attraverso il controllo;
 - qualsiasi persona che sostenga di essere o sia autorizzata ad agire per conto del cliente.

4.1.5 Screening dei trasferimenti di fondi e di cripto-attività

20. Tranne nei casi di cui all'articolo 5, lettera d), del regolamento (UE) n. 260/2012, i PSP dovrebbero effettuare accertamenti sui trasferimenti di fondi prima di mettere detti fondi a disposizione del beneficiario e i CASP dovrebbero effettuare accertamenti su tutti i trasferimenti di cripto-attività prima di mettere dette cripto-attività a disposizione del beneficiario, indipendentemente dal fatto che siano effettuati nell'ambito di un rapporto d'affari o di un'operazione una tantum.
21. I PSP e i CASP dovrebbero effettuare accertamenti su tutte le parti dei trasferimenti di fondi o cripto-attività a fronte delle misure restrittive applicabili. Nella loro valutazione dell'esposizione a misure restrittive, i PSP e i CASP dovrebbero prestare particolare attenzione alla solidità e all'affidabilità delle politiche e delle procedure in materia di misure restrittive messe in atto dai PSP e dai CASP con i quali operano al fine di garantire l'osservanza delle suddette misure restrittive.
22. Tutti i dati potenzialmente pertinenti per valutare se un'operazione possa essere soggetta alle misure restrittive applicabili dovrebbero essere sottoposti a screening a fronte delle misure restrittive applicabili. I dati da sottoporre a screening dovrebbero comprendere quanto meno:
- dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/1113;
 - dati informativi relativi al cedente e al cessionario ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2023/1113;
 - lo scopo del trasferimento di fondi o di cripto-attività e, se le informazioni sono disponibili e previa valutazione dell'esposizione a misure restrittive, altri campi di testo libero contenenti ulteriori informazioni sul mittente e/o il destinatario effettivo di fondi o cripto-attività;
 - i dati dei PSP e dei CASP che sono parti del trasferimento di fondi o di cripto-attività, compresi gli enti intermedi e i soggetti aventi un rapporto di corrispondenza, con screening dei codici di identificazione quali BIC, SWIFT e altri;
 - altri dati relativi al trasferimento di fondi o di cripto-attività, a seconda della natura, del tipo di operazione, della documentazione integrativa ricevuta, se le informazioni sono disponibili e previa valutazione dell'esposizione a misure restrittive;
 - gli indirizzi dei portafogli del cedente e del cessionario di un trasferimento di cripto-attività, nella misura in cui tali informazioni sono disponibili negli elenchi ufficiali di indirizzi di portafogli collegati a misure restrittive.

23. In linea con le disposizioni di cui alla sezione 4.6 degli Orientamenti EBA/GL/2024/11 sugli obblighi di informazione relativi ai trasferimenti di fondi e determinate crypto-attività ai sensi del regolamento (UE) 2023/1113 («Orientamenti sulla cd. “Travel Rule”»), dovrebbero essere sottoposte a screening anche eventuali nuove informazioni ottenute successivamente, prima o dopo l’esecuzione del trasferimento.
24. Se del caso, sulla base del volume e del numero di trasferimenti di crypto-attività, i CASP dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di integrare l’analisi della blockchain ai fini del monitoraggio delle operazioni nell’ambito del quadro esistente.

4.1.6 Calibrazione

25. I PSP e i CASP dovrebbero determinare come calibrare le impostazioni di un sistema di screening automatizzato per massimizzare la qualità delle segnalazioni con conseguente identificazione inequivocabile, garantendo nel contempo l’osservanza di misure restrittive. Sulla base della propria valutazione dell’esposizione a misure restrittive e di verifiche periodiche, i PSP e i CASP dovrebbero quanto meno:
 - a. definire, per ciascuna misura restrittiva applicabile, parametri adeguati di riscontro suscettibili di generare una segnalazione ragionevole che consenta loro di rispettare i propri obblighi in materia di misure restrittive verificando le soglie dei veri riscontri positivi associati alle diverse percentuali di riscontro. La calibrazione non dovrebbe essere né troppo sensibile, in quanto comporterebbe un elevato numero di riscontri falsi positivi, né insufficientemente sensibile, in quanto comporterebbe la mancata individuazione di persone, entità e organismi designati o il mancato utilizzo delle informazioni in formato libero per altre misure restrittive;
 - b. avvalersi di un sistema di screening che preveda una tecnica basata su algoritmi in grado di abbinare un nome o una stringa di parole, nel caso in cui il contenuto delle informazioni sottoposte a screening non sia identico ma l’ortografia, lo schema o la fonetica corrispondano in larga misura ai contenuti di un insieme di dati utilizzati per l’accertamento (tecniche di «abbinamento fuzzy») e calibrare il grado di «abbinamento fuzzy» nel proprio sistema di screening.
26. I PSP e i CASP dovrebbero determinare la sensibilità della calibrazione sia prima di sviluppare un nuovo sistema di screening sia periodicamente, in linea con la loro valutazione dell’esposizione a misure restrittive. Inoltre, dovrebbero documentare le loro motivazioni e metterle a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

4.1.7 Ricorso a terzi ed esternalizzazione

27. I PSP e i CASP dovrebbero stabilire nelle proprie politiche e procedure quali azioni adotteranno essi stessi e i fornitori di servizi esternalizzati per garantire l’osservanza delle misure restrittive applicabili. Relativamente all’esternalizzazione dei servizi, tenendo conto degli Orientamenti

EBA/GL/2019/02 ⁽⁹⁾, ove applicabili, i PSP e i CASP dovrebbero applicare i seguenti principi fondamentali:

- a. gli stessi PSP e CASP hanno la responsabilità ultima dell'osservanza delle misure restrittive, indipendentemente dall'eventuale esternalizzazione di funzioni specifiche;
 - b. i diritti e gli obblighi dei PSP e dei CASP nonché del prestatore di servizi dovrebbero essere attribuiti e definiti chiaramente per iscritto;
 - c. i PSP o i CASP che si avvalgono di un accordo di esternalizzazione dovrebbero continuare a essere responsabili del monitoraggio e della supervisione della qualità del servizio fornito dal prestatore di servizi;
 - d. l'esternalizzazione infragruppo dovrebbe essere soggetta al medesimo quadro regolamentare previsto per l'esternalizzazione a prestatori di servizi al di fuori del gruppo.
28. I PSP e i CASP dovrebbero predisporre e applicare i meccanismi di controllo necessari a garantire che il ricorso a prestatori di servizi esternalizzati non li esponga al rischio di violazioni di misure restrittive e documentare tali meccanismi di controllo nell'accordo di esternalizzazione.
29. Se da una parte i prestatori di servizi dovrebbero aggiornare i dati destinati a essere utilizzati dai PSP e dai CASP riguardanti persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi soggetti alle misure restrittive applicabili, dall'altra gli stessi PSP e CASP dovrebbero garantire che sia in vigore un accordo di servizio atto a ridurre al minimo il rischio di violazione di misure restrittive da parte loro.
30. Quando sono in vigore accordi di esternalizzazione, i PSP e i CASP dovrebbero controllare periodicamente il rispetto, da parte del prestatore di servizi, degli obblighi di cui all'accordo, valutare l'efficacia dei servizi oggetto dello stesso e adottare tutte le misure di mitigazione necessarie, compresa la revisione dei termini dell'accordo stesso.
31. Le disposizioni di cui alla presente sezione non pregiudicano gli obblighi e i compiti dei PSP e dei CASP relativi alla resilienza operativa digitale di cui al regolamento (UE) 2022/2554 ⁽¹⁰⁾.

4.2 Misure di due diligence e di verifica in materia di analisi delle segnalazioni

4.2.1 Politiche e procedure in materia di gestione e di analisi delle segnalazioni

32. I PSP e i CASP dovrebbero disporre di politiche e procedure di cui avvalersi per indagare sulle segnalazioni in relazione a misure restrittive. Tali politiche e procedure dovrebbero consentire

⁽⁹⁾ Orientamenti EBA/GL/2019/02 in materia di esternalizzazione.

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).

ai PSP e ai CASP di controllare se una segnalazione è un vero riscontro positivo e, in caso affermativo, di determinare l'azione necessaria ai fini dell'osservanza della misura restrittiva applicabile.

33. Tali politiche e procedure dovrebbero tra l'altro prevedere:

- a. le fasi da seguire per avviare senza indugio un'indagine su tutti i potenziali riscontri per ogni trasferimento di fondi o di cripto-attività;
- b. le norme che fanno seguito alla politica generale in materia di tenuta dei registri dei PSP e dei CASP per la documentazione di qualsiasi decisione adottata in relazione alle segnalazioni;
- c. misure finalizzate a conformarsi alle disposizioni di cui alla sezione 4.2.2 dei presenti orientamenti;
- d. diversi livelli di revisione da effettuarsi in linea con la valutazione dell'esposizione a misure restrittive, prevedendo quanto meno una revisione da parte di due persone in relazione alle situazioni di esposizione più elevata.

4.2.2 Misure di due diligence per l'analisi delle segnalazioni

34. Le segnalazioni generate dal sistema di screening dovrebbero indicare l'elemento della rispettiva misura restrittiva. Le segnalazioni dovrebbero essere analizzate da membri del personale dotati delle competenze necessarie e adeguatamente formati ⁽¹¹⁾.

35. In caso di dubbi sul fatto che un riscontro sia vero, i PSP e i CASP dovrebbero avvalersi di informazioni supplementari di cui eventualmente dispongono e/o che possono ottenere al fine di corroborare l'analisi delle segnalazioni, nella misura in cui tali informazioni siano disponibili, quali:

- a. i dati identificativi di una persona fisica, di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo che non sono stati utilizzati nella fase di screening;
- b. informazioni sulla residenza della persona fisica e sulla sede o sull'indirizzo ufficiale della persona giuridica, dell'entità o dell'organismo non utilizzate nella fase di screening;
- c. informazioni sulle nazionalità e sulle cittadinanze delle persone fisiche non utilizzate nella fase di screening;
- d. la struttura rappresentativa, gestionale e organizzativa delle persone giuridiche non utilizzata nella fase screening;
- e. recapiti non utilizzati nella fase di screening.

36. I PSP e i CASP dovrebbero specificare nelle loro politiche e procedure come saranno gestiti i casi in cui dopo un'ulteriore verifica non è possibile pervenire alla conclusione univoca che un riscontro è un vero riscontro positivo un riscontro falso positivo o una situazione di omonimia.

⁽¹¹⁾ Cfr. la sezione 4.4 degli Orientamenti in materia di politiche, procedure e controlli interni atti a garantire l'attuazione di misure restrittive dell'Unione e nazionali.

I PSP e i CASP dovrebbero astenersi dal fornire servizi finanziari a una parte di un trasferimento prima di pervenire a una decisione con cognizione di causa.

4.2.3 Valutazione dell'eventuale proprietà o controllo di un'entità da parte di una persona designata

37. I PSP e i CASP dovrebbero specificare nelle loro politiche e procedure come valuteranno se una persona giuridica o un'entità sono di proprietà o controllate da una persona o da un'entità designata.

38. I PSP e i CASP dovrebbero:

- a. applicare i criteri di cui agli orientamenti del Consiglio dell'UE per le sanzioni ⁽¹²⁾ e alla sezione VIII delle migliori pratiche dell'UE ⁽¹³⁾ per determinare se un'entità giuridica è di proprietà o controllata da un'altra persona o entità;
- b. applicare i criteri adottati per l'identificazione di un titolare effettivo in conformità della normativa applicabile ⁽¹⁴⁾;
- c. utilizzare le fonti pubbliche di informazioni disponibili, quali i registri delle entità possedute e controllate e i registri dei titolari effettivi.

39. Se l'esito di una valutazione non fosse risolutivo, i PSP e i CASP dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di collaborare con l'autorità nazionale competente per l'attuazione di misure restrittive. La responsabilità ultima dell'osservanza di eventuali misure restrittive grava sui PSP e sui CASP.

4.2.4 Controlli e misure di due diligence ai fini dell'osservanza di misure restrittive settoriali

40. I PSP e i CASP dovrebbero tenere conto della valutazione dell'esposizione a misure restrittive al momento di definire i tipi di controlli che applicheranno ai fini dell'osservanza delle stesse misure restrittive. A tal fine, i PSP e i CASP dovrebbero stabilire quali informazioni disponibili relative a una transazione saranno sottoposte a screening.

41. I PSP e i CASP dovrebbero prestare particolare attenzione alle misure restrittive settoriali connesse a una giurisdizione o a un territorio specifici. A norma di tali misure restrittive, i PSP e i CASP dovrebbero vagliare tutte le informazioni sottostanti relative al trasferimento di fondi o di cripto-attività da o verso tale giurisdizione o territorio specifico o ai trasferimenti di fondi o di cripto-attività avviati da clienti che notoriamente operano in tale giurisdizione o territorio specifico. Nella misura in cui siano disponibili, i PSP e i CASP dovrebbero esaminare:

- a. informazioni sul paese (o sui paesi) di cui hanno la nazionalità e sul luogo di nascita;

(¹²) <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11618-2024-INIT/en/pdf>, Bruxelles, 2 luglio 2024, 11618/24 (aggiornamento)

(¹³) [Aggiornamento delle migliori prassi dell'UE per l'attuazione effettiva di misure restrittive](#) (doc. 11623/24)

(¹⁴) Articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849.

- b. informazioni sul luogo di residenza abituale o sulla sede di attività principale svolta da altri indirizzi, in linea con la valutazione dell'esposizione a misure restrittive;
 - c. informazioni sul paese verso cui o da cui viene effettuato il trasferimento di fondi, laddove venga eseguito un trasferimento di fondi;
 - d. scopo del trasferimento di fondi o di cripto-attività e altri campi di testo libero in cui sono fornite ulteriori informazioni sulle merci, sulle navi e sul paese di destinazione o il paese di origine delle merci per le quali viene effettuato il pagamento, in linea con la valutazione dell'esposizione a misure restrittive.
42. Se la valutazione dell'esposizione a misure restrittive lo giustifica, i PSP e i CASP dovrebbero prendere in considerazione di integrare nei propri sistemi di screening strumenti di geolocalizzazione e strumenti atti a rilevare l'uso di servizi di proxy per individuare gli indirizzi IP provenienti da un paese per il quale sono state adottate misure restrittive a causa di una situazione che interessa tale paese e impedire che accedano ai siti web e ai servizi dei PSP e dei CASP per svolgere attività vietate dai regimi di misure restrittive.
43. In base alle proprie valutazioni dell'esposizione a misure restrittive, i PSP e i CASP possono prendere in considerazione l'applicazione di controlli specifici, quali:
- a. al momento di stabilire rapporti d'affari, acquisire le informazioni pertinenti sul tipo di attività del cliente e sui paesi in cui il cliente svolge tale attività;
 - b. richiedere al cliente informazioni aggiuntive, come la descrizione dei prodotti dual-use soggetti a misure restrittive settoriali, informazioni sulla licenza richiesta per il trattamento dei prodotti dual-use, il paese di origine degli stessi e informazioni sull'utente finale di tali prodotti;
 - c. richiedere al cliente informazioni più dettagliate sulla finalità di un trasferimento di fondi o di cripto-attività;
 - d. avvalersi dei seguenti dati: registri di spedizioni, registri immobiliari e altre liste di dati pubblici (ove disponibili).
44. Se i PSP e i CASP utilizzano strumenti di lettura automatica delle informazioni contenute in documenti relativi al trasferimento di fondi o di cripto-attività, come algoritmi di riconoscimento ottico dei caratteri o verifiche delle zone a lettura ottica, dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che tali strumenti acquisiscano le informazioni in modo accurato e coerente.

4.2.5 Misure di due diligence atte a individuare i tentativi di elusione di misure restrittive

45. I PSP e i CASP dovrebbero tenersi informati in merito alle tipologie e alle tendenze relative all'elusione di misure restrittive. Tra le fonti di informazioni pertinenti alle quali i PSP e i CASP dovrebbero sempre fare riferimento vi sono quanto meno le relazioni trasmesse da:

- a. autorità nazionali competenti per l'attuazione di misure restrittive ⁽¹⁵⁾ e/o autorità nazionali di vigilanza;
- b. UIF e organi investigativi e di polizia;
- c. partenariati pubblico-privato a livello nazionale o dell'UE;
- d. autorità dell'UE ⁽¹⁶⁾.

46. Le politiche e le procedure di due diligence dovrebbero consentire ai PSP e ai CASP di individuare possibili tentativi di elusione di misure restrittive, quali tentativi di:

- a. omettere, cancellare o alterare informazioni contenute nei messaggi di pagamento;
- b. incanalare trasferimenti tramite persone collegate a un cliente che è soggetto a misure restrittive;
- c. strutturare trasferimenti di fondi o di cripto-attività in modo da celare il coinvolgimento di una determinata parte designata;
- d. occultare la titolarità effettiva o il controllo di attività;
- e. utilizzare documentazione integrativa contraffatta o fraudolenta per trasferimenti di fondi o di cripto-attività.

47. I PSP e i CASP particolarmente esposti al rischio di essere utilizzati a fini di elusione dovrebbero inoltre prendere in considerazione la possibilità di effettuare un'analisi aggregata dei flussi di pagamento da o verso paesi soggetti a misure restrittive e paesi notoriamente utilizzati a fini di elusione di misure restrittive.

4.3 Misure di congelamento e di segnalazione

4.3.1 Sospensione dell'esecuzione dei trasferimenti di fondi e congelamento di fondi

48. I PSP dovrebbero disporre di politiche e procedure per sospendere, senza indugio, un'operazione che inneschi una segnalazione di un possibile riscontro corrispondente a una persona o un'entità designata, o a un'entità di proprietà, detenuta o controllata da una persona o un'entità designata, o il cui titolare effettivo è una persona designata.

49. Se l'analisi interna di tali segnalazioni da parte dei PSP conferma che il possibile riscontro corrisponde a una persona o entità designata, o a un'entità di proprietà, detenuta o controllata da una persona o un'entità designata, o il cui titolare effettivo è una persona designata, i PSP dovrebbero immediatamente:

- a. congelare i fondi corrispondenti;
- b. bloccare l'esecuzione di trasferimenti di fondi che violerebbero misure restrittive.

⁽¹⁵⁾ https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures/overview-sanctions-and-related-resources_en#contact.

(¹⁶) Cfr. ad esempio https://finance.ec.europa.eu/news/sanctions-commission-publishes-guidance-help-european-operators-assess-sanctions-circumvention-risks-2023-09-07_en.

4.3.2 Congelamento dei trasferimenti di cripto-attività

50. I CASP dovrebbero disporre di politiche e procedure da attuare quando l'analisi interna di una segnalazione conferma che l'eventuale riscontro corrisponde alla persona o entità designata, o a un'entità di proprietà, detenuta o controllata da una persona o entità designata, o il cui titolare effettivo è una persona designata, al fine di congelare e bloccare immediatamente i fondi in un conto provvisorio fino a quando l'autorità nazionale competente per l'attuazione di misure restrittive non abbia dato istruzioni ai CASP in merito a come procedere per tali fondi. I CASP hanno la responsabilità ultima dell'osservanza di misure restrittive.

4.3.3 Misure di segnalazione

51. Ai sensi dei requisiti dell'Unione e nazionali applicabili, i PSP e i CASP dovrebbero disporre di procedure chiare per segnalare senza indugio, o entro una determinata scadenza, alla pertinente autorità nazionale competente per l'attuazione di misure restrittive e/o all'autorità di vigilanza competente:

- a. qualsiasi azione intrapresa nei confronti di un trasferimento specifico relativamente a una misura restrittiva;
- b. l'individuazione di una violazione di misure restrittive;
- c. l'esecuzione di trasferimenti di fondi o di cripto-attività che violino una misura restrittiva applicabile. Nell'ambito di tale segnalazione i PSP e i CASP dovrebbero fornire informazioni sulle circostanze, come ad esempio un malfunzionamento del sistema di screening in relazione a tale trasferimento.

52. Se dovessero sospettare una possibile elusione di misure restrittive o individuare un tentativo di trasferimento di fondi o di cripto-attività da parte o a favore di una persona fisica, una persona giuridica, un'entità o un organismo, i PSP e i CASP dovrebbero:

- a. segnalarli all'autorità nazionale competente per l'attuazione di misure restrittive, se richiesto specificamente da un regolamento dell'UE sulle misure restrittive;
- b. depositare la segnalazione dell'operazione sospetta se previsto dalla normativa applicabile.

4.3.4 Procedure in materia di esenzioni o in caso di revoca di misure restrittive

53. I PSP e i CASP dovrebbero disporre di politiche e procedure atte a determinare se si applicano esenzioni, regimi di autorizzazione o deroghe e, in tal caso, come procedere al fine di rispettare il diritto dell'Unione applicabile o il diritto nazionale. I PSP e i CASP dovrebbero specificare nelle proprie politiche e procedure quali informazioni forniranno ai clienti che desiderano richiedere una deroga al fine di utilizzare i propri fondi congelati, se tale deroga è consentita dal quadro giuridico applicabile. Queste informazioni dovrebbero specificare i diritti del cliente in una tale situazione.

54. I PSP e i CASP dovrebbero disporre di politiche e procedure che prevedano misure riguardanti i fondi e le cripto-attività soggette a specifiche misure restrittive una volta che tali misure siano state revocate.

4.4 Garanzia dell'efficacia nel tempo delle politiche, delle procedure e dei sistemi di screening di misure restrittive

55. Per essere efficaci, le politiche, le procedure e i sistemi di screening delle misure restrittive di un PSP e di un CASP dovrebbero consentire di:

- a. individuare in modo affidabile i riscontri positivi;
- b. in seguito alla conferma di un riscontro positivo, sospendere immediatamente l'esecuzione di eventuali trasferimenti di fondi, bloccare eventuali trasferimenti in entrata e depositarli su un conto provvisorio, congelare senza indugio i fondi o le cripto-attività e segnalare tali misure all'autorità nazionale competente per l'attuazione di misure restrittive al fine di ricevere ulteriori istruzioni;
- c. segnalare le attività congelate alle autorità nazionali competenti ai fini dell'attuazione di misure restrittive e/o all'autorità di vigilanza competente, in conformità delle normative applicabili, senza indugio o entro i termini previsti dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale;
- d. segnalare il sospetto o il tentativo di elusione di misure restrittive all'autorità nazionale competente per l'attuazione di misure restrittive o all'UIF nazionale, se previsto dalla normativa applicabile.

56. I PSP e i CASP dovrebbero verificare periodicamente le impostazioni del loro sistema di screening per determinare se il sistema continui a essere adeguato alla luce della valutazione dell'esposizione a misure restrittive effettuata dai PSP e dai CASP e se rimanga efficace. I PSP e i CASP dovrebbero determinare la frequenza dei controlli sulla base della valutazione dell'esposizione a misure restrittive e registrarli nelle proprie politiche e procedure.

57. Nel verificare il proprio sistema di screening, i PSP e i CASP dovrebbero:

- a. testarne la calibrazione come specificato alla sezione 4.1.6;
- b. valutare l'accuratezza della gestione degli elenchi mediante misure restrittive applicabili e aggiornate;
- c. valutare se tutti i clienti e i trasferimenti di fondi e di cripto-attività siano sottoposti a screening laddove necessario;
- d. valutare l'adeguatezza e la pertinenza dei campi informativi utilizzati nel sistema di screening, come quello relativo alla portata dei trasferimenti di fondi o di cripto-attività che vengono registrati nel sistema di screening;
- e. valutare la tempestività della sospensione automatica delle operazioni;
- f. valutare se i processi e le risorse disponibili per l'analisi delle segnalazioni rendano possibile la segnalazione tempestiva di veri riscontri positivi.

58. I PSP e i CASP dovrebbero segnalare all'organo di gestione eventuali importanti punti deboli o carenze del sistema di screening e adottare senza indugio misure correttive.